CASA&CLIMA.com

Terre e rocce da scavo, nota Minambiente su comunicazione DDT

Sufficiente inviare una sola comunicazione cumulativa al giorno contenente “un cronoprogramma complessivo dei trasporti programmati per la giornata”

Lunedì 20 Aprile 2015

Per trasportare i materiali da scavo, gestiti come sottoprodotti ai sensi del decreto 161/2012, è sufficiente inviare una sola comunicazione cumulativa al giorno contenente “un cronoprogramma complessivo dei trasporti programmati per la giornata”.
Lo ha precisato la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente con una **nota del 16 maggio 2014** – illustrata dall'Arpat (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) – che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell’allegato 6 del Decreto n. 161/2012, in risposta ad un quesito posto da alcuni operatori privati.

DECRETO APPLICABILE SOLO AI MATERIALI DA SCAVO PROVENIENTI DA ATTIVITÀ OD OPERE SOGGETTE A VIA O AIA. Il Decreto ministeriale n. 161 del 2012, applicabile solo ai materiali da scavo provenienti da attività od opere soggette a VIA (Valutazione di impatto ambientale) o ad AIA (Autorizzazione integrata ambientale), stabilisce una procedura molto complessa per quanto riguarda il trasporto in base alla quale, prima di ogni trasporto e per ogni singolo veicolo/viaggio, dovrebbe essere inviata all’autorità competente una comunicazione contenente numerose informazioni (es. generalità del produttore, del trasportatore e del destinatario, indicazione del luogo di produzione, luogo di destinazione, della targa veicolo utilizzato, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato etc.).

OGGETTO: **Modalità Operative per l'attuazione dell'allegato 6 al D.M. 161/2012 "Documento di trasporto". Comunicazioni.**

La scrivente Direzione, nell’ambito di applicazione del “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, di cui al D.M. 161/2012, per le opere soggette a Valutazione d’Impatto Ambientale di competenza Statale, ha inteso definire in maniera univoca le modalità attuative di quanto previsto dall’allegato 6 del citato Decreto in ordine alla comunicazione del “Documento di Trasporto” da parte dell’esecutore del Piano di Utilizzo, nell’ottica della semplificazione ed ottimizzazione dell’attività amministrativa.

Per quanto sopra, ferme restando tutte le informazioni da fornire indicate nel citato allegato 6, il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo individuato ai sensi dell’art. 9 del succitato D.M., al fine di evitare inutili appesantimenti procedurali ed un sovraccarico da parte dell’Autorità ricevente, invierà dette informazioni preventivamente con una comunicazione cumulativa all’inizio della giornata, anche solo per via telematica, che contenga il cronoprogramma complessivo dei trasporti programmati per la giornata.

Laddove le indicate previsioni non dovessero essere rispettate integralmente, l’esecutore dovrà, secondo la previsione di legge, inviare all’Autorità competente, tempestivamente, anche solo per via telematica, una comunicazione cumulativa rettificata.

Pertanto, si chiede a codeste Società proponenti di provvedere, ovvero comunicare immediatamente ai soggetti esecutori, all’invio della documentazione ai sensi dell’allegato 6 del D.M. 161/2012, secondo le modalità sopra indicate.

Tale indicazione, precisa la Direzione generale per le valutazioni ambientali nella nota del 16 maggio 2014, è determinata nell'ottica della semplificazione ed ottimizzazione dell'attività amministrativa.